

**Fisco: le novità del 6 giugno 2008: Unico 2008: coloro che non hanno una organizzazione autonoma non compilano il quadro IRAP; attività alberghiera: deducibili dal reddito d'impresa i costi per efficienza energetica? ICI: non si deve presentare il bollettino o il modello F24 per la prima casa**

Publicato il 6 giugno 2008

---

**Indice:**

- 1) Unico 2008: Coloro che non hanno una organizzazione autonoma non compilano il quadro IRAP**
- 2) Secondo aggiornamento del software per la compilazione di Unico PF 2008**
- 3) Il bonus fiscale degli “incapienti” spetta anche ai detenuti che hanno prestato attività di lavoro dipendente nel 2006**
- 4) Cessione di quote sociali: Imposta di registro multipla**
- 5) Trattamento di non imponibilità ad IVA per i servizi prestati nei porti: Casi in cui spetta**
- 6) Attività alberghiera: Sono deducibili dal reddito d'impresa i costi per efficienza energetica ?**
- 7) ICI: Non si deve presentare il bollettino o il modello F24 per la prima casa**

## **1) Unico 2008: I contribuenti (piccoli professionisti e particolari imprenditori) che non hanno una organizzazione autonoma non compilano il quadro IRAP**

In risposta ad un *question time*, il sottosegretario dell'economia Daniele Molgora ha chiarito che il professionista che sia certo della mancanza del presupposto oggettivo per l'assoggettamento all'IRAP, può evitare la compilazione del relativo quadro in sede di dichiarazione, senza che tale mancanza incida sul corretto invio di Unico, né precluda l'attività di controllo da parte dell'amministrazione finanziaria.

In attesa che sia emanata la prevista circolare, quindi, il contribuente che non ha "un'autonoma organizzazione" può essere escluso dal pagamento di tale tributo e dalla compilazione del quadro IQ.

### **Autonoma organizzazione (presupposto oggettivo)**

Quando l'attività viene svolta in assenza di una autonoma organizzazione, senza personale dipendente e con beni strumentali modesti la questione della non assoggettabilità a Irap viene risolta sulla base delle stesse valutazioni, ormai consolidate, in materia di lavoro autonomo.

Quando, invece, l'attività d'impresa è strutturata attraverso l'organizzazione di capitale e di lavoro altrui allora l'assoggettamento a Irap viene ritenuto certo.

Tra le figure che possono essere escluse da IRAP, oltre ai piccoli professionisti, vi può fare parte anche quella imprenditoriale, tra cui quella dell'agente di commercio che opera senza dipendenti e collaboratori, senza strutture organizzative con modesto impiego di beni strumentali (di fatto un'auto e una valigetta).

La questione, che posta in questi termini può apparire semplice, è in realtà più complessa. La recente sentenza della Corte di Cassazione (n. 2702 del 5/2/2008) ha posto le basi per una soluzione alla radice del problema.

I giudici della Corte Suprema hanno, infatti, accolto la tesi della non assoggettabilità a Irap di un agente di commercio privo di una autonoma organizzazione confermando le sentenze di primo e secondo grado contro le quali l'Agenzia delle Entrate aveva ritenuto di proporre reclamo.

Peraltro la Cassazione era già intervenuta in passato per confermare la non assoggettabilità ad Irap dei piccoli imprenditori privi di autonoma organizzazione.

In particolare con la sentenza n. 5010/2007 e la n. 8177/2007 i giudici supremi avevano ritenuto che l'attività dei promotori finanziari, pur costituendo attività ausiliaria a quella d'impresa, non costituisce necessariamente esercizio di impresa e pertanto il giudice di merito è chiamato ad accertare, caso per caso, se gli stessi dispongano o meno di struttura organizzativa tale da determinare o meno l'applicabilità dell'imposta regionale.

Diverso e diametralmente opposto è invece il pensiero in materia dell'amministrazione finanziaria.

Per l'Agenzia delle Entrate, infatti, il requisito dell'organizzazione autonoma è insito nella nozione stessa di impresa e non può formare oggetto di sindacato di merito.

In particolare, secondo la risoluzione n. 254 del 14/9/2007 le attività produttive ai fini fiscali, di un reddito d'impresa sono sempre caratterizzate dal requisito della autonoma organizzazione e ciò si evince, ad esempio, dalla circostanza che per i soggetti, che operano in contabilità semplificata (redigendo il Quadro G della dichiarazione dei redditi), il requisito dell'autonoma organizzazione è intrinseco alla natura stessa dell'attività svolta.

Agenti di commercio, procacciatori d'affari, promotori finanziari e altre figure imprenditoriali che di fatto sono equiparabili ad un lavoratore autonomo, se privi di autonoma organizzazione, hanno, invece, la medesima possibilità di percorrere le stesse previste per i piccoli professionisti.

La citata risoluzione n. 254/2007 afferma che l'autonoma organizzazione, il cui accertamento spetta al giudice di merito, non ricorre quando il contribuente impiega rilevanti beni strumentali (eccedenti il minimo indispensabile per l'esercizio dell'attività) oppure non si avvale di lavoro (continuativo) altrui.

## **Professionisti senza organizzazione di mezzi e uomini**

L'IRAP non va, comunque, applicata ai liberi professionisti (medico, avvocato, commercialista, ragioniere, geometra consulente, ecc.) che non si avvalgono di una significativa o non trascurabile organizzazione di mezzi o uomini in grado di ampliarne i risultati profittevoli.

E' quanto ha stabilito la Corte di Cassazione con la n. 3678/2007, rilevando ulteriormente che il circoscrivere l'esenzione dall'IRAP solo ad alcune categorie (coloro che si impegnano in attività di lavoro autonomo occasionale o saltuario ovvero che si inquadrano in rapporti di collaborazione coordinata e continuativa), come vorrebbe l'Amministrazione finanziaria, non è dunque esatto. Lo stesso legislatore non è stato così categorico.

La pronuncia della Corte costituzionale ha rimesso al giudice del merito la verifica fattuale del contenuto organizzativo delle attività di lavoro autonomo evidentemente da ricollegare a quello unico o preso in considerazione dall'art. 49 comma 1 comma D.P.R. n. 917/86.

Il concetto di autonomia organizzativa è stato infatti introdotto con le disposizioni correttive ed integrative contenute nel D.Lgs n. 137/98 che, nell'intento di assicurare maggiore chiarezza ai contribuenti nella fase di prima applicazione del tributo ed al contempo, meglio precisarne la portata in rispondenza ai criteri indicati dal legislatore con la legge di delega (662/96) prevedenti la tassazione solo in relazione "all'esercizio di una attività organizzata per la produzione di beni o servizi", ha inserito nel testo la specificazione che la attività doveva essere "autonomamente organizzata".

Viene richiesta la correlazione della tassazione IRAP a quel connotato oggettivo ed autonomo che deve comunque coesistere con la figura del soggetto passivo per la produzione di materia imponibile.

Un orientamento - intermedio - ritiene che l'IRAP vada applicata nei casi in cui il lavoro autonomo - professionale - quale esso sia - si avvalga di una significativa o non trascurabile organizzazione di mezzi od uomini in grado di ampliarne i risultati profittevoli atteggiandosi come contesto potenzialmente autonomo rispetto all'apporto personale rivolto ad un ruolo di indirizzo, coordinamento e controllo.

Lo svolgimento di una libera professione come quella di medico, avvocato, commercialista ragioniere geometra, consulente ecc. – secondo questa tesi – **si colloca al di fuori dell'area di applicazione dell'IRAP a condizione che** il professionista operi con un minimo di mezzi materiali ma senza l'ausilio di dipendenti, collaboratori e procuratori di ogni tipo, esterni od interni e consistenti beni strumentali..

La Corte di Cassazione ritiene che sia quest'ultimo in realtà l'indirizzo che più si attaglia alle ratio impositiva alla luce del ricordato intervento costituzionale.

E' stata, quindi, condivisa la tesi che legittima l'imposizione solo al cospetto di una *“struttura organizzativa “esterna” del lavoro autonomo e cioè quel complesso di fattori dei quali il professionista si avvale e che per numero ed importanza sono suscettibili di creare valore aggiunto rispetto alla mera attività intellettuale supportata dagli strumenti indispensabile di corredo al suo know-how”*.

A parere della Cassazione, la ricchezza prodotta dall'impiego coordinato delle proprie facoltà mentali, attitudini e spirito di iniziativa costituisce profitto esclusivamente derivante dalla capacità del professionista che come tale non può, essere **ritassato (con l'IRAP)** dopo avere scontato l'IRPEF quale reddito di lavoro autonomo.

*“È invece il surplus di attività agevolata dalla struttura organizzativa che coadiuva ed integra il professionista nelle incombenze ordinarie ad essere interessato dall'imposizione che colpisce l'incremento potenziale, o quid pluris, realizzabile rispetto alla produttività auto organizzata del solo lavoro personale.*

*È questo il “differenziale” che rimanda ad una organizzazione di capitali o lavoro altrui affiancata al lavoratore autonomo ma da lui distinta (sia sostituibile o meno) che interagisce nella produzione del profitto riconducibile all'organizzazione in quanto tale e non al singolo suo componente”*.

La Cassazione ha poi ulteriormente specificato che il giudice del merito può ricercare i **dati di riscontro del presupposto impositivo attraverso l'auto dichiarazione del contribuente** ovvero la certificazione dell'anagrafe tributaria in possesso dell'Amministrazione finanziaria, soffermandosi sul dettaglio riportato nelle sezioni del quadro RE (riguardante la determinazione del reddito di lavoro autonomo ai fini IRPEF) che specifica la composizione dei costi riportando – tra gli altri – le quote di ammortamento dei beni strumentali (con tipologia ricavabile dal registro

dei cespiti ammortizzabili o dai registro dei pagamenti) i canoni di locazione finanziaria e non, le spese relative agli immobili le spese per prestazioni di lavoro dipendente, per le collaborazioni ed i compensi comunque elargiti a terzi, gli interessi passivi.

Si tratta di regola che facilita l'onere probatorio in un processo caratterizzato da limitazioni istruttorie, quale quello tributario, sostanzialmente incentrato sulle produzioni documentali e sugli eventuali poteri acquisitori riservati in via integrativa al giudice tributario (comma 1 dell'art. 7 D.Lgs n. 546/92).

Per conseguenza, laddove non sia segnalata la presenza di dipendenti e/o collaboratori o l'impiego di beni strumentali al di là di quelli indispensabili alla professione e di normale corredo del lavoratore autonomo potrà essere ricavato dalla stessa agenzia delle Entrate oppure, eventualmente dalla Commissione tributaria - adita un quadro affidabile di esercizio della professione che - secondo una valutazione di natura non soltanto logica ma anche socio-economica - induca a riscontrare l'assenza di una "organizzazione produttiva" tassabile ai fini IRAP.

In tal senso si è sostanzialmente espressa la Suprema Corte.

**(Interrogazione Camera dei deputati 04/06/2008, n. 5-00072 - Commissione Finanze)**

## **2) Secondo aggiornamento del software per la compilazione di Unico PF 2008**

E' stata resa disponibile, sul sito [www.agenziaentrate.it](http://www.agenziaentrate.it), la Versione software: 1.0.2 del 05/06/2008.

I motivi dell'**ennesimo** aggiornamento sono i seguenti:

Con la versione 1.0.2 del 5/06/2008 è stata eliminata l'anomalia dell'aggiornamento dal menù Aiuto che installava una versione non corretta.

Infatti, viene previsto che coloro che hanno installato una precedente versione del software possono, anziché scaricare l'intero pacchetto di UnicOnLine PF 2008 da questo sito, entrare nell'applicazione ed effettuare automaticamente l'aggiornamento selezionando dal menu "Aiuto" di UnicOnLine PF 2008 la voce "Aggiorna Applicazione" o "Aggiorna F24 da Unico".

### **(Agenzia delle Entrate, nota del 05/06/2008)**

### **3) Il bonus fiscale degli "incapienti" spetta anche ai detenuti che hanno prestato attività di lavoro dipendente nel 2006**

Come è noto, il D.L. 1 ottobre 2007, n. 159, convertito dalla legge 29 novembre 2007, n. 222 riconosce per l'anno 2007, un bonus pari a 150 euro, quale rimborso forfetario di parte delle maggiori entrate tributarie affluite all'erario, in favore dei soggetti passivi dell'Irpef residenti in Italia, la cui imposta netta dovuta per l'anno 2006 risulti pari a zero.

Con decreto 8 novembre 2007 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, che individua i soggetti beneficiari e le modalità di erogazione di tali somme, è stato pure previsto che la misura fiscale di sostegno a favore dei contribuenti a basso reddito si applica se i medesimi risultano titolari di determinate tipologie di reddito, tra cui quella di lavoro dipendente.

Lo stesso decreto prevede che ai soggetti titolari di redditi di lavoro dipendente e assimilati che nel mese di dicembre 2007 prestano attività lavorativa presso il sostituto d'imposta che ha rilasciato agli stessi la certificazione unica dei redditi di lavoro dipendente e assimilati (CUD) relativa all'anno 2006, il beneficio viene attribuito in via automatica dal medesimo sostituto nel mese di dicembre 2007 sulla base dei dati risultanti dalla predetta certificazione.

Al riguardo, la stessa Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 68/2007, ha chiarito che il beneficio fiscale, ancorchè definito come detrazione, non realizza un risparmio dell'imposta ma concretizza **una elargizione di somme che non concorrono alla formazione del reddito complessivo** e non sono imponibili ai fini delle imposte sui redditi, delle addizionali e dell'Irap.

In merito alle condizioni per la fruibilità del beneficio, la stessa circolare precisa che per avere diritto al bonus necessita l'esistenza di un reddito complessivo anche se, per effetto delle disposizioni concernenti il calcolo dell'imposta dovuta, l'imposta netta è pari a zero, e che il bonus compete anche ai soggetti che nel 2006 hanno percepito un reddito inferiore alla deduzione per assicurare la progressività dell'imposizione (no-tax area).

Il beneficio spetta, altresì, nell'ipotesi di esonero dalla presentazione della dichiarazione dei redditi, qualora l'imposta che risulta applicabile al reddito complessivo, ridotto della deduzione per assicurare la progressività dell'imposizione e delle deduzioni per oneri di famiglia, sia pari a zero.

Pertanto, ove sussistano i requisiti richiesti dalla norma agevolativa, anche ai detenuti che hanno prestato attività di lavoro dipendente nel 2006 compete il beneficio del bonus fiscale.

**(Agenzia delle Entrate, risoluzione del 05/06/2008, n. 224)**

#### **4) Cessione di quote sociali: Imposta di registro multipla**

Le cessioni di più quote sociali da parte di più alienanti, anche se siano contenute in un unico atto di trasferimento, conservano una propria ed autonoma rilevanza giuridica (si tratta di distinte disposizioni negoziali non necessariamente derivanti le une dalle altre).



Per conseguenza ognuna di esse rileva, ai sensi dell'art. 21, primo comma, del TUR, autonomamente ai fini dell'applicazione dell'imposta di registro.

Non può, pertanto, essere richiesta l'applicazione dell'art. 11 della tariffa allegata al TUR, in base al quale per gli *"atti pubblici e scritture private autenticate aventi per oggetto la negoziazione di quote di partecipazione in società..."* deve essere corrisposta l'imposta di registro nella misura fissa di 168 euro.

In conclusione, considerato che nel caso di specie lo stipulando atto ha ad oggetto quattro distinte disposizioni negoziali (cessioni di quote sociali) non derivanti per la loro intrinseca natura le une dalle altre, ne discende che ciascuna di essa va assoggettata ad autonoma tassazione con il pagamento dell'imposta di registro nella misura fissa di euro 168.

In sostanza, nel caso suddetto si paga l'importo di euro 672,00 (derivante da: € 168,00 x 4 cessioni contenute nel documento), e non, invece, soltanto l'importo di euro 168,00 (unica imposta fissa di registro) come aveva ritenuto il contribuente nell'istanza di interpello posta all'Amministrazione finanziaria, trattandosi di un solo atto anche se contenente più cessioni di quote.

**(Agenzia delle Entrate, risoluzione del 05/06/2008, n. 225)**

## **5) Trattamento di non imponibilità ad IVA per i servizi prestati nei porti: Casi in cui spetta**

L'art. 9, primo comma, n. 6) del D.P.R. n. 633/72 prevede il trattamento di non imponibilità ad IVA per i *"servizi prestati nei porti, autoporti, aeroporti e scali di confine che riflettono direttamente il funzionamento e la manutenzione degli impianti ovvero il movimento dei beni e dei mezzi di trasporto"*.

Nell'agevolazione sono da comprendere anche i lavori relativi *“al rifacimento, completamento, ampliamento, ammodernamento, ristrutturazione e riqualificazione degli impianti già esistenti, pur se tali opere vengono dislocate, all'interno dei predetti luoghi, in sede diversa dalla precedente”*.

La precedente prassi ministeriale aveva costantemente interpretato la citata norma nel senso che il beneficio in questione non può essere concesso per la realizzazione di un'opera ex-novo.

Sulla materia **è poi intervenuta la norma interpretativa** di cui all'art. 1, comma 992, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007).

La circolare n. 41/2008 ha evidenziato che tale neo norma ha ulteriormente chiarito la portata della disposizione contenuta nell'art. 3, comma 13 del D.L. n. 90/1990, **riconoscendo il regime di non imponibilità ai fini IVA alle prestazioni relative ad opere realizzate nelle preesistenti aree portuali e relative adiacenze**, a condizione che siano previste nel **piano regolatore portuale e nelle eventuali varianti** e che siano **qualificate come opere di adeguamento tecnico-funzionale** della struttura portuale esistente.

Inoltre, secondo la risoluzione n. 118 del 31/3/2008, il trattamento di non imponibilità IVA può essere applicato solo quando **le prestazioni siano rese dai soggetti che realizzano il complesso intervento di manutenzione portuale**.

Dette prestazioni possono quindi essere rese:

- dall'appaltatore principale a favore del committente di tali opere;
  
- dal subappaltatore all'appaltante dei lavori di manutenzione portuale;
  
- per analogia con i casi precedenti, da coloro che effettuano una prestazione di manutenzione portuale ad un committente sulla base di un contratto di risultato, anche se non riconducibile immediatamente alle figure tipiche dell'appalto e del subappalto (ad esempio prestazioni realizzate dai consorziati a favore della società consortile, aggiudicataria dei lavori di appalto).

**(Agenzia delle Entrate, risoluzione del 05/06/2008, n. 226)**

**6) Attività alberghiera: Sono deducibili dal reddito d'impresa i costi per efficienza energetica ?**

Chi svolge attività alberghiera non si può avvalere della ulteriore deduzione **dal reddito d'impresa dei costi per efficienza energetica**, ciò poiché si tratta di un'attività che non rientra nel "settore commercio", **ma di un'attività** tipica di servizi, quale appunto quella alberghiera (codice ATECO 5510), **non agevolabile**.

L'art. 1, comma 354, della legge n. 296/2006, ha disposto che ai soggetti esercenti attività d'impresa rientrante nel settore del commercio che effettuano interventi di efficienza energetica per l'illuminazione nei due periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2006, spetta una ulteriore deduzione dal reddito d'impresa pari al 36% dei costi sostenuti nel seguente caso:

- Sostituzione, negli ambienti interni, di apparecchi illuminati con altri ad alta efficienza energetica, maggiore o uguale al 60%;

La norma introduce una deduzione ulteriore dal reddito d'impresa e quindi una deroga in melius al regime ordinario del TUIR in materia di determinazione della base imponibile. Essa ha pertanto natura agevolativa ed é oggetto di stretta interpretazione non potendo prestarsi, in via di principio, ad interpretazioni di tipo estensivo o analogico secondo l'indirizzo consolidato in materia in ambito amministrativo e giurisprudenziale.

La sua applicazione non può, quindi, essere estesa al settore dei servizi ma deve essere limitata al "settore commercio", alimentare e non alimentare, espressamente contemplato.

Il “settore commercio” comprende ogni attività che abbia per oggetto una cessione di beni, di qualunque tipo, sotto forma di vendita all’ingrosso, al dettaglio o di somministrazione di alimenti e bevande, alla stregua delle corrispondenti definizioni rispettivamente date dal D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 114 e dalla legge 25 agosto 1991, n. 287.

Tra dette attività di commercio sono comprese anche quelle oggetto di disciplina speciale per determinati categorie di operatori economici, quali ad esempio, farmacisti, rivenditori di generi di monopolio su concessione amministrativa, ecc..

Per tale sua natura di norma di favore, la disposizione richiede, inoltre, in via di principio, che l’attività agevolabile sia effettivamente svolta in capo al titolare del reddito d’impresa.

**(Agenzia delle Entrate, risoluzione del 05/06/2008, n. 227)**

## **7) ICI: Non si deve presentare il bollettino o il modello F24 per la prima casa**

Erano sorti dubbi tra i contribuenti se presentare o meno il bollettino oppure il modello F24 a seguito del neo provvedimento che ha abolito l’imposta comunale sull’abitazione principale.

Ebbene su tale problematica e su altre ancora legate a tale novità è intervenuta la risoluzione del Ministero dell’Economia e Finanze n. 12/DF del 5 giugno 2008, la quale ha chiarito quanto segue:

I contribuenti che godono dell’esenzione non devono compilare né il bollettino di conto corrente postale, né il modello F24.

Con l'art. 1, del D. L. 27 maggio 2008, n. 93 è stata disposta "l'esenzione ICI prima casa".

Nonostante l'utilizzazione, della locuzione "esclusa dall'imposta comunale sugli immobili", dalla lettura dell'intero articolato si evince che il reale intento del legislatore è stato quello di introdurre, a decorrere dall'anno 2008, una norma di esenzione a favore dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo.

In base a detta disposizione i contribuenti che si trovano nelle condizioni previste dalla norma di favore non sono tenuti a corrispondere l'ICI sull'abitazione principale già a decorrere dal versamento in **acconto per l'anno 2008** che, ai sensi dell'art. 10, comma 2, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, deve essere **effettuato entro il prossimo 16 giugno 2008**.

### **Le condizioni per il riconoscimento dell'esenzione.**

L'esenzione viene riconosciuta a tutte le tipologie di immobili destinati ad abitazioni principale, ad eccezione di quelli appartenenti alle seguenti categorie catastali:

- A/1: abitazioni di tipo signorile;
  
- A/8: ville;
  
- A/9: castelli e palazzi eminenti.

### **Se l'immobile è:**

- adibito ad abitazione principale da più soggetti passivi, l'esenzione spetta a ciascuno di essi;
  
- di proprietà di tre soggetti, ma solamente due di essi lo hanno adibito ad abitazione principale, l'ICI continua ad essere dovuta da colui che non lo ha destinato a tale uso.

## **Le pertinenze dell'abitazione principale.**

La norma di esenzione non menziona le pertinenze dell'abitazione principale, vale a dire gli immobili che, a norma dell'art. 817 del codice civile, sono destinati, dal proprietario della

cosa principale o da chi ha un diritto reale sulla stessa, in modo durevole a suo servizio od

ornamento.

le pertinenze sono esenti nei limiti eventualmente stabiliti nel regolamento comunale.

## **Gli immobili assimilati alle abitazioni principali.**

L'esenzione va, inoltre, riconosciuta a tutte le unità immobiliari che il comune, con regolamento vigente alla data di entrata in vigore del decreto, ha assimilato alle abitazioni principali.

Nel concetto di "assimilazione" vanno ricomprese tutte le ipotesi in cui il comune, indipendentemente dalla dizione utilizzata, ha inteso estendere i benefici previsti per le abitazioni principali.

La disposizione di favore opera indipendentemente dalla circostanza che il comune abbia assimilato dette abitazioni ai soli fini della detrazione e/o dell'aliquota agevolata, poiché la norma non effettua alcuna distinzione al riguardo, ma si sofferma esclusivamente sulla scelta adottata dal comune in ordine all'equiparazione delle unità immobiliari in questione alle abitazioni principali.

Occorre sottolineare che la disposizione fissa un preciso limite ai fini del riconoscimento dell'esenzione, costituito dal fatto che l'assimilazione deve essere contenuta nel regolamento comunale vigente alla data di entrata in vigore del decreto legge e cioè il 29 maggio 2008.

Pertanto, sono esclusi dal beneficio in parola quegli immobili che sono stati oggetto di assimilazione all'abitazione principale con regolamento divenuto esecutivo, successivamente a detta data, indipendentemente dal fatto che gli effetti di tali provvedimenti retroagiscono alla data del 1° gennaio dell'anno di riferimento.

### **I rimborsi ai contribuenti.**

I contribuenti che hanno già provveduto ad effettuare il versamento dell'ICI relativa ad immobili per i quali il D. L. n. 93 del 2008 ha disposto l'esenzione dal tributo hanno diritto al rimborso dell'importo versato che deve essere disposto d'ufficio dai comuni, in applicazione dei principi di affidamento e di buona fede, contenuti nell'art. 10, della legge 27 luglio 2000, n. 212, recante lo Statuto dei diritti del contribuente.

Il contribuente può, comunque, a norma del comma 164 dell'art. 1 della legge n. 296 del 2006, presentare l'istanza di rimborso al comune di ubicazione degli immobili entro cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione, a meno che il comune non abbia, ai sensi dell'art. 1, comma 167, della legge n. 296 del 2006, disciplinato le modalità di compensazione per i tributi di propria competenza.

Lo stesso discorso vale anche per i contribuenti che, attraverso la compilazione del quadro I del modello 730/2008, hanno utilizzato il credito IRPEF in compensazione dell'ICI dovuta per l'abitazione principale.

### **L'impatto dell'esenzione sull'imposta di scopo**

L'esenzione dall'ICI dell'abitazione principale produce effetti anche in merito all'applicazione dell'imposta di scopo - IS COP - per i comuni che l'hanno istituita a norma dei commi da 145 a 151 dell'art. 1 della legge n. 296 del 2006, per la parziale copertura delle spese per la realizzazione di opere pubbliche individuate dal regolamento tra quelle indicate nel comma 149.

Dal momento che il comma 148 del citato art. 1 della legge n. 296 del 2006 stabilisce espressamente che per la disciplina dell'imposta si applicano le disposizioni vigenti in materia di ICI, diviene automatica l'esenzione dall'imposta di scopo per le unità immobiliari

destinate ad abitazione principale.

### **Esenzione casa ex coniugale**

Se il coniuge non assegnatario possiede nello stesso comune di ubicazione dell'ex casa coniugale un'altra abitazione che ha, ad esempio, locato, e non può, quindi, utilizzarla come abitazione principale, l'esenzione ICI per la ex casa coniugale si rende comunque applicabile.

### **L'esenzione degli immobili delle cooperative edilizie e degli iacp.**

L'art. 1, comma 3, del D. L. n. 93 del 2008, prevede espressamente che l'esenzione in questione si applica anche nei casi previsti dall'art. 8, comma 4, del D. Lgs. n. 504 del 1992, che disciplina le fattispecie relative:

- alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad

abitazione principale dei soci assegnatari;

- agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari - IACP. La

disposizione deve intendersi applicabile anche agli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP,

### **Precedente detrazione per la prima casa**

La lettura sistematica della norma di esonero porta anche a concludere che gli immobili adibiti ad abitazione principale per i quali è ancora applicabile l'imposta - come, ad esempio, le abitazioni assimilate a quelle principali con regolamento la cui vigenza è successiva alla data del 29 maggio 2008, le abitazioni classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 - beneficiano



della detrazione di base, pari a euro 103,29, stabilita dall'art. 8, comma 2, del D. Lgs. n. 504 del 1992.

Invero, il comune può, altresì, continuare ad esercitare le facoltà riconosciutegli da:

- il comma 3, dell'art. 8, del D. Lgs. n. 504 del 1992, in base al quale è possibile elevare l'importo della detrazione fino ad euro 258,23, oppure ridurre fino al 50% l'imposta dovuta

per l'unità immobiliare assimilata;

- il comma 3, dell'art. 58, del D. Lgs. n. 446 del 1997, che prevede che "la detrazione di cui

all'articolo 8, comma 3" del D. Lgs. n. 504 del 1992, può essere fissata in misura superiore a euro 258,23 e fino a concorrenza dell'imposta dovuta.

In quest'ultimo caso, però, il comune che ha adottato detta deliberazione non può stabilire un'aliquota superiore a quella ordinaria per le unità immobiliari tenute a disposizione del contribuente.

**(Ministero dell'Economia e Finanze, risoluzione del 05/06/2008, n. 12/DF)**

**A cura di Vincenzo D'Andò**

**Copyright © 2020 - Riproduzione riservata Commercialista Telematico s.r.l**